|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo_BellinzagoLombardo_bmp | ***Comune di Bellinzago Lombardo*** |  |
| ***UCL Adda Martesana- Città Metropolitanadi Milano*** |
| *Via Roma, 46 – cap 20060 – Tel. 02-9538501*  *C.F. P.IVA 01554230159*  *Pec:* [*protocollo.bellinzagolombardo@pec.it*](mailto:protocollo.bellinzagolombardo@pec.it)  *e-mail:* [*segreteria.bellinzagolombardo@unioneaddamartesana..it*](mailto:segreteria.bellinzagolombardo@unioneaddamartesana..it) sito: [www.comune.bellinzagolombardo.mi.it](http://www.comune.bellinzagolombardo.mi.it) |

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta   
(ex art. 14 comma 3 D. Lgs. 201/2022)**

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMAZIONI DI SINTESI** | |
| Oggetto dell’affidamento | Servizio di illuminazione pubblica |
| Ente affidante | Comune di BELLINZAGO LOMBARDO |
| Tipo di affidamento | Concessione/contratto di servizio |
| Modalità di affidamento | Affidamento diretto a società *in house* |
| Durata del contratto | 15 anni |
| Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo | Nuovo affidamento |
| Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare | Comune di BELLINZAGO LOMBARDO |
|  |  |
| **Soggetto responsabile della compilazione** | |
| Nominativo | GIAMPIERO COMINETTI |
| Ente di riferimento | COMUNE DI BELLINZAGO |
| Area/servizio | STAFF DIREZIONALE |
| Telefono | 02 95 09 08 221 |
| E-mail | Segreteria-bellinzago@unioneaddamartesana.it |
| Data di redazione | 13.03.2023 |

**SEZIONE A**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il nostro Comune intende affidare alla società da esso controllata in house Cogeser Servizi S.r.l. il servizio di illuminazione pubblica nel territorio comunale.

Il servizio di illuminazione pubblica rientra nella definizione di "*servizio pubblico locale di rilevanza economica*".

L’art. 1, comma 1, n. 2), Regio-Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, infatti, qualifica l'illuminazione pubblica come servizio pubblico. La giurisprudenza, in conformità con l’art. 1 R.D. 2578/1925, ha stabilito che l’illuminazione è da considerare come servizio pubblico locale a carattere imprenditoriale, avente, quindi, rilevanza economica (cfr. Cons. Stato Sez. V, 25/11/2010, n. 8231; Cons. Stato Sez. V, 16/12/2004, n. 8090; Consiglio di Stato, sez. V, n. 348 del 31 gennaio 2006).

Il D.Lgs. 201/2022, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, all’art. 14, commi 2-3, prevede che, prima di procedere con l’avvio della procedura di affidamento di un servizio pubblico locale, l’ente pubblico deve redigere un’apposita relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio.

Nella relazione l’ente deve evidenziare le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, gli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale, le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, con riferimento specifico alla qualità del servizio, agli investimenti infrastrutturali e ai costi dell’erogazione per l’ente locale e per gli utenti.

Perciò, la presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 14, c. 3, d.lgs. 201/2022 allo scopo di:

• dimostrare l’esistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;

• indicare gli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale previsti a carico del gestore;

• giustificare le ragioni della scelta sulla modalità di affidamento del servizio;

• indicare le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, con riferimento specifico alla qualità del servizio, agli investimenti infrastrutturali e ai costi dell’erogazione per l’ente locale.

Secondo il Testo unico sugli enti locali, l'organo competente per l’organizzazione dei servizi pubblici, compresa l’illuminazione pubblica, e la concessione della loro gestione, è il Consiglio comunale, il quale ha competenza con riguardo a: “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” (art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. 267/2000).

Il Consiglio comunale, pertanto, delibera con riguardo all’affidamento del servizio.

L’affidamento del servizio può avvenire mediante diversi moduli operativi:

- gara pubblica per la selezione del concessionario

- mediante la costituzione di una società a capitale misto pubblico privato con espletamento di procedure di gara per la selezione del partner privato;

- mediante affidamento ad una società a capitale interamente pubblico secondo il modulo di tipo “in house providing”.

**SEZIONE B**

**CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

***B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO***

**1.** Il servizio di illuminazione pubblica costituisce un’attività di pubblico interesse, con caratteristiche particolari.

In primo luogo, il servizio deve essere erogato in modo continuo e in conformità alle normative di settore, che sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Da ciò discende la fruibilità, la disponibilità e l’universalità del servizio: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e fruibile da tutti nella stessa misura. Per tali ragioni, il servizio non può essere interrotto.

Inoltre, è necessario che il servizio di pubblica illuminazione sia affidato ad un gestore in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo e di effettuare interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione diretti a consentire la manutenzione ordinaria degli impianti, in modo da renderli conformi alle norme in vigore, avuto riguardo alla salute pubblica, alla sicurezza e al risparmio energetico.

Scopo dell’affidamento del servizio, infatti, è conseguire il miglioramento della qualità del servizio di pubblica illuminazione, consentendo nello stesso tempo il risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza.

Ulteriore finalità è ridurre l’affaticamento visivo, anche per migliorare la sicurezza della circolazione stradale.

**2.** Il servizio di pubblica illuminazione è costituito da un insieme di attività soggette ad obblighi di servizio pubblico universale. Si tratta di obblighi che la società di gestione non assumerebbe se considerasse solo i propri interessi economici.

Gli obblighi di servizio universale connessi alla natura del servizio di illuminazione sono: l’universalità, la continuità, la qualità del servizio, l’accessibilità delle tariffe, la tutela degli utenti e dei consumatori.

Con specifico riferimento al servizio di illuminazione pubblica che il Comune intende affidare a **Cogeser Servizi**, oltre alla gestione degli impianti, cioè la loro manutenzione ordinaria e le verifiche periodiche, è prevista la sostituzione di tutti i corpi illuminanti presenti sul territorio del Comune con altri a tecnologia LED e l’installazione di dispositivi di telecontrollo per ogni quadro presente nel territorio comunale.

L’obiettivo primario è l’efficientamento e la messa a norma dell’impianto di illuminazione pubblica nel territorio comunale. Nello stesso tempo il progetto verrà sviluppato allo scopo di:

a) migliorare la qualità generale del servizio, sia in termini di affidabilità e continuità dello stesso, sia in ordine all’installazione di impianti che garantiscano agli utenti una maggiore sicurezza e fruibilità degli spazi esterni;

b) ottenere un risparmio energetico rispetto agli attuali consumi di energia elettrica;

c) conseguire una riduzione dell’inquinamento luminoso;

d) incrementare il ciclo di vita e l’affidabilità degli impianti;

e) sviluppare servizi tecnologici integrati per promuovere l’ottimizzazione e l’innovazione dei servizi pubblici in ambito urbano, in ottica di “Smart City”;

f) rendere più efficienti gli interventi di manutenzione con conseguenti benefici per l’ambiente (riduzione dello smaltimento dei rifiuti) e per le utenze (riduzione guasti e inefficienze);

g) promuovere l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione, basate su sistemi elettronici in grado di assicurare risparmio energetico, elevata continuità di servizio e notevole riduzione dei guasti;

h) salvaguardare e proteggere l’ambiente, con la riduzione delle emissioni atmosferiche di CO2;

i) aumentare la sicurezza stradale in modo da ridurre gli incidenti automobilistici e i rischi per i pedoni;

l) migliorare l’illuminazione delle opere architettoniche evitando dispersioni di luce inutili e dannose.

***B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE***

**1.** L’art. 14, comma 3, del d.lgs. 201/2022 stabilisce che la relazione dell’ente pubblico sull’affidamento del servizio deve illustrare quali sono *“gli obblighi di servizio pubblico”.* Inoltre, l’art. 17, comma 2, prevede che l’ente affidante deve indicare gli “*obiettivi di universalità*” del servizio.

Il «*servizio pubblico*» può essere definito come un'attività di interesse generale di cui l’ente pubblico è titolare e che può gestire direttamente o indirettamente tramite un soggetto privato.

Il servizio è definito «*universale*» quando viene messo a disposizione di tutti gli utenti ad un livello qualitativo determinato e ad un prezzo accessibile, a prescindere dalla posizione geografica degli utenti.

Il diritto comunitario considera il servizio universale come “*l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza*” (cfr. direttiva 2002/22/CE)

Nella scelta delle modalità di gestione del servizio, affinché il servizio sia universale bisogna garantire che sia accessibile e fruibile da tutti gli utenti, ad un livello qualitativo minimo predeterminato.

In sostanza, quando si parla di «*servizio pubblico*» l'attenzione è rivolta all’ente pubblico che deve esercitare un'attività di interesse generale (direttamente o indirettamente tramite concessione ad un’impresa), mentre quando si parla di «*servizio universale*» l'attenzione si sposta agli utenti del servizio e, più precisamente, alle condizioni di accessibilità, fruibilità e qualità del servizio.

Infine, sono «*servizi di interesse generale*» quelli che non potrebbero essere esercitati senza un intervento pubblico o sarebbero erogati a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. Le amministrazioni pubbliche, perciò, assumono la titolarità di tali servizi per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

La ragione degli obblighi di servizio pubblico consiste nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, così che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (*continuità*), a favore di tutti gli utenti e nell’intero territorio di riferimento (*universalità*), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente da circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (*parità*), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

**2.** In questo contesto si inserisce il servizio di **illuminazione pubblica**, che ha come ambito di svolgimento in modo strutturale il territorio comunale e ha per definizione un carattere universale, nel senso che è diretto in via indifferenziata a tutti i cittadini residenti nel Comune.

La tutela della salute pubblica e dell’ambiente giustifica gli interventi di regolamentazione da parte dell'ente locale concedente, il quale deve imporre al gestore del servizio determinati standard qualitativi e quantitativi di svolgimento del servizio.

Gli obblighi prescritti devono garantire che il servizio sia prestato in modo continuo nelle ore serali e notturne (*continuità*), a favore di tutti gli utenti e sull’intero territorio comunale (*universalità*), indipendentemente da circostanze particolari e dal rendimento economico dell’attività.

**SEZIONE C**

**MODALITà DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

Come anticipato nella sezione A) della relazione, l’illuminazione pubblica è un servizio pubblico locale di rilevanza economica che può essere affidato con tre diverse modalità:

a) *gara ad evidenza pubblica*, applicando le procedure indicate dal d.lgs. 50/2016, inerenti all’affidamento di appalti e concessioni di servizi pubblici;

b) *affidamento a società a capitale misto pubblico-privato* con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a “doppio oggetto” ex art. 17 TUSP);

c) *affidamento diretto del servizio a società in house* (articoli 5 e 192 cod. app. e art. 16 TUSP).

Se un Ente locale decide di ricorrere all’affidamento in house, deve dimostrare che la società possiede i requisiti per l’affidamento *in house* previsti dall’ordinamento europeo (articoli 5 cod. app. e 16 TUSP), vale a dire:

(i) ***partecipazione pubblica totalitaria***: la società non deve essere partecipata da capitali privati, ma solo da Enti pubblici o da società a capitale interamente pubblico;

(ii) ***controllo analogo***: l’Ente affidante deve esercitare sulla società *in house* un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, attraverso un’influenza determinate sugli obiettivi strategici e sulle decisioni rilevanti. Tale controllo implica che l’Ente affidante è in grado di esercitare un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni rilevanti della società, mediante poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi. In pratica, per controllo analogo si intende un rapporto equivalente ad una relazione di subordinazione gerarchica, cioè quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell’Ente pubblico sull’organismo societario;

(iii) ***attività prevalente***: oltre l’80% del fatturato della società *in house* deve derivare da servizi affidati dai Comuni soci. Questo requisito può essere dimostrato in base al fatturato ottenuto dalla società negli ultimi tre anni o, in alternativa, sulla base di una proiezione futura dell’attività che dimostri – in maniera credibile – che la società sarà in grado di ottenere la maggior parte del suo fatturato dai servizi affidati dagli Enti soci.

Nel nostro caso, il Comune intende affidare il servizio di illuminazione pubblica a Cogeser Servizi, la quale possiede tutti i requisiti necessari per l’affidamento *in house* sopra richiamati.

Cogeser Servizi rispetta il requisito della partecipazione pubblica totalitaria, perché la società non è partecipata da soggetti privati ma solo da Enti pubblici o da società interamente partecipate da tali Enti. Infatti, soci di Cogeser Servizi sono, in aggiunta alla partecipazione che sarà acquisita dal nostro Comune, i Comuni di Melzo, Inzago, Pioltello, Roncello e Gorgonzola e Cogeser S.p.A. che, a sua volta, è una società interamente partecipata da Enti locali.

Inoltre, in base gli articoli 5 e 7 dello statuto, Cogeser Servizi non può essere partecipata da soggetti privati, ma solo da Enti locali o da società di capitali a **totale partecipazione pubblica**.

Cogeser Servizi rispetta il requisito del **controllo analogo**, perché il nostro Comune – insieme agli altri Comuni soci della società – ha il potere di influire in maniera determinante sull’attività della società, per i seguenti motivi.

In primo luogo, come socio, il nostro Comune concorrerà con gli altri Enti locali soci alla nomina degli amministratori della società (art. 17 statuto).

In secondo luogo, il patto parasociale tra i soci, diretto a disciplinare le modalità di esercizio del controllo analogo sulla società, ha istituito il Comitato di indirizzo di controllo (Comitato), che è un organismo composto dai rappresentanti dei Comuni soci di Cogeser Servizi, il quale esercita poteri di controllo preventivo, consultazione e verifica sulla gestione della Società per conto degli Enti pubblici soci (art. 7.1 patto parasociale).

In particolare, il Comitato incide in modo determinante sull’attività delle società perché:

1. ha il potere di individuare – in accordo con Cogeser S.p.A. - il candidato che ricoprirà la carica di amministratore unico o, in caso di amministrazione collegiale, i soggetti che faranno parte del C.d.A. di Cogeser Servizi (art. 8 patto parasociale);

2. ha il potere di individuare – insieme al Cogeser S.p.A. – il soggetto che ricoprirà la carica di Sindaco Unico di Cogeser Servizi; in caso di Collegio Sindacale collegiale, invece, il Comitato designa un sindaco effettivo e uno supplente (art. 9);

3. autorizza preventivamente il C.d.A. a sottoporre all’assemblea dei soci di Cogeser Servizi l’approvazione delle seguenti decisioni: (i) piano industriale; (ii) bilancio di previsione annuale e pluriennale che include a sua volta: a) la quantificazione dei ricavi e dei costi delle spese annuali e pluriennali della società; b) il piano degli investimenti della società e la relativa copertura finanziaria (art. 7);

4. ha il potere di autorizzare l’ingresso di nuovi soci nella compagine sociale di Cogeser Servizi (art. 11);

5. ogni semestre gli amministratori di Cogeser Servizi sono tenuti a trasmettere al Comitato la relazione sull’andamento generale della società e sulle operazioni di maggior rilievo, oltre a ulteriori documenti integrativi sull’attività di Cogeser Servizi, se richiesti dallo stesso Comitato.

A sua volta, il Comitato – in sede di approvazione del bilancio – verifica se la società ha raggiunto gli obiettivi fissati nell’anno precedente e informa costantemente i Comuni soci sull’attività di controllo svolta (art. 7).

Perciò, considerati i poteri di controllo esercitati dal Comitato, si ritiene che il nostro Comune, insieme con gli altri Enti locali soci della società, è in grado di esercitare su Cogeser Servizi il controllo analogo congiunto.

Per quanto riguarda, infine, **l’attività prevalente** svolta nell’esecuzione dei compiti assegnati dai comuni soci, l’art. 4 dello statuto di Cogeser Servizi stabilisce che la società è obbligata a realizzare oltre l’80% del fatturato annuale nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci.

Di conseguenza, in conformità con il requisito dell’attività prevalente previsto dall’art. 5 cod. app. e dall’art. 16 TUSP, lo statuto evidenzia che Cogeser Servizi ha l’obbligo di svolgere la maggior parte della sua attività a favore dei soci pubblici.

Cogeser Servizi ottiene già adesso una quota superiore all’80% del suo fatturato da servizi pubblici o appalti strumentali affidati dai Comuni soci e, quindi, rispetta pienamente il requisito dell’attività prevalente. Peraltro, la quota attuale dell’attività svolta a favore degli enti pubblici soci è destinata ad aumentare nei prossimi anni, con l’effetto che, in futuro, la quasi totalità del fatturato deriverà dai servizi e compiti affidati dai Comuni soci, come risulta dalla tabella di analisi del fatturato della società sotto riprodotta.



***Legenda:***

**ACT**: *actual (dati effettivi)*

**Est**: *estimated (dati stimati)*

**TLR**: *servizio di teleriscaldamento e servizi affini*

**IP**: *illuminazione pubblica*

**PPP**: *partenariato pubblico privato*

In conclusione, Cogeser Servizi, dato che possiede tutti i requisiti per l’affidamento in house, è legittimata a ottenere dal nostro Comune l’affidamento diretto in house del servizio di illuminazione pubblica.

Il ricorso all’autoproduzione, attuato tramite l’affidamento ad una società in house, consente all’ente locale di avere un controllo diretto sul soggetto che eroga il servizio, non diverso da quello esercitato nei confronti delle proprie strutture interne.

Ciò consente di esercitare un’influenza diretta sull’organizzazione del servizio e sulla struttura che lo eroga, permettendo all’ente locale di modulare discrezionalmente l’erogazione del servizio, in funzione delle esigenze della collettività locale che si manifestano nel tempo.

Il controllo analogo previsto dalla legge e formalizzato anche nei patti parasociali consente a tutti i Comuni soci di essere in ogni momento in grado di verificare le attività svolte dalla società.

Questo risultato non sarebbe perseguibile mediante l’affidamento del servizio a terzi, poiché in tal caso si tratta di un rapporto contrattuale tra soggetti distinti, che implica necessariamente maggiore rigidità nei rapporti.

Ulteriori elementi esistenti a favore dell’affidamento in house sono:

• la titolarità pubblica della gestione del servizio, seppure espletata secondo metodi imprenditoriali che assicurano condizioni di economicità ed efficienza, con conseguente attribuzione al sistema pubblico di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio, nell’interesse della collettività;

• l’assenza dello scopo di lucro in capo alla società in house, che non opera per distribuire profitti tra i soci, ma con l’obiettivo di prestare un servizio per l’ente di riferimento al miglior rapporto qualità-prezzo;

• maggiori e più rapidi margini di intervento disponibili per l’ente affidante nei confronti di un gestore in house, rispetto ad un operatore privato qualora dovessero emergere criticità nella gestione del servizio;

• la possibilità per l’ente pubblico di attuare, attraverso le forme di esercizio del controllo analogo, un forte monitoraggio sulla gestione complessiva della società in house, che rende più efficace anche l’attività di controllo del servizio, riducendo l’asimmetria informativa dovuta alla distanza dell’ente pubblico affidante rispetto all’attività operativa esercitata da un’impresa privata che svolge il servizio;

• la naturale tendenza delle società in house a pervenire a composizioni bonarie delle possibili controversie con l’ente pubblico nell’esecuzione del contratto di servizio, dato che è assoggettata al controllo analogo da parte degli enti affidanti, prevenendo così i costi dei contenziosi che sorgono più frequentemente con gli appaltatori privati;

• il contenimento dei costi e dei tempi necessari per l’affidamento del servizio rispetto alle procedure di gara per la selezione dell’impresa affidataria o del servizio di partner privato ad una società mista.

Infine, l’affidamento in house alla società Cogeser Servizi della gestione del servizio di illuminazione pubblica consente di migliorare l’efficienza e garantire maggiori standard di qualità.

**SEZIONE D**

**MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA**

**1. Ragioni della modalità di gestione prescelta e costi per l’ente locale**

Questa sezione contiene la motivazione tecnico - economica della modalità di affidamento prescelta, vale a dire della decisione di affidare il servizio direttamente alla propria società controllata in house.

**1.1.** Innanzitutto, giova evidenziare che se il Comune mantenesse l’attuale sistema di gestione dell’illuminazione pubblica, qualora il valore dell’energia elettrica rimanesse invariato rispetto al trimestre ottobre-dicembre 2022, la spesa nei prossimi 15 (quindici) anni sarebbe pari a € 2.077.920(IVA esclusa) così suddivisi:

• € 1.810.980per l’approvvigionamento di energia elettrica;

• € 266.940per la manutenzione ordinaria degli impianti.

L’affidamento del servizio in-house ridurrà la spesa complessiva all’importo di € 2.030.866(IVA esclusa) così ripartito:

• € 1.523.736 per il costo dell’energia elettrica e la manutenzione degli impianti;

• € 507.130per l’ammortamento degli interventi di riqualificazione previsti.

Il risparmio viene ottenuto con il minor consumo di energia previsto grazie agli interventi di riqualificazione degli impianti proposti dalla società e alla riduzione dei costi di manutenzione.

Il canone per il servizio è in linea con gli investimenti previsti e la durata della concessione. In particolare, quest’ultima è pari a 15 (quindici) anni, corrispondenti al tempo necessario per ammortizzare gli investimenti.

Dal punto di vista tecnico la proposta è migliorativa rispetto alla Convenzione Consip che può essere stipulata attualmente.

Dal punto di vista economico non è possibile effettuare un confronto con la Convenzione Consip, in quanto l’oggetto della convenzione Consip non prevede tutte le opere previste nella Offerta di gestione del servizio di illuminazione presentata da Cogeser Servizi (Allegato 12, proposta di gestione del servizio da parte di Cogeser Servizi).

La proposta di Cogeser Servizi è più conveniente, sul piano tecnico economico, della convenzione Consip denominata Servizio Luce 4, che è quella che presenta maggiori affinità.

• Il progetto preliminare di Cogeser Servizi prevede in articolare i seguenti interventi e servizi:

o Realizzazione di interventi di riqualificazione tecnologica finalizzati in par-ticolare al risparmio energetico

o Adeguamento normativo, sia dal punto vista prettamente illuminotecnico che impiantistico, di tutti gli impianti oggetto della concessione secondo le modalità indicate nel presente progetto preliminare

o Fornitura ed erogazione di energia elettrica

o Esercizio degli impianti

o Manutenzione ordinaria e programmata preventiva

o Manutenzione straordinaria

o Eventuale gestione dei carichi esogeni elettrici e meccanici.

• Invece, la convenzione Consip “Servizio Luce 4” comprende nel canone le seguenti attività:

o acquisto di energia elettrica;

o esercizio degli impianti;

o manutenzione ordinaria degli impianti;

o eventuale gestione dei carichi esogeni elettrici e meccanici;

o efficientamento (fino al raggiungimento di una soglia minima).

Nella Convenzione di Consip la manutenzione straordinaria ed i lavori di adegua-mento sono espressamente indicati come attività extra canone che devono essere pagate dal Comune sostenendo un onere aggiuntivo rispetto a quello ordinario. In-fatti, nel canone richiesto da Consip sono compresi esclusivamente (i) una parte de-gli interventi di manutenzione straordinaria e (ii) i lavori di adeguamento degli impianti fino ad un importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale, nel caso in cui la convenzione abbia una durata di 9 anni.

La convenzione Consip, quindi, limita le attività di manutenzione straordinaria dell’impianto che possono essere richieste fino alla misura massima del 10% dell’importo contrattuale, mentre il progetto presentato da Cogeser Servizi comprende sempre le attività di manutenzione straordinaria, senza limiti di valore, fatti salvi i casi straordinari di danni derivanti da atti vandalici e calamità naturali, per cui l’Ente concedente conosce fin dall’inizio il costo complessivo del servizio.

In conclusione: a) il contenuto del progetto preliminare di riqualificazione dell’impianto di illuminazione non è compreso tra le convenzioni Consip; b) il progetto presentato dalla società comprende tutte le attività di manutenzione straordinaria degli impianti, mentre la convenzione Consip limita questi interventi fino al massimo del 10% dell’importo totale dei canoni, se la convenzione dura 9 anni.

In ogni caso, anche se non è possibile fare una comparazione diretta con una parti-colare convenzione Consip, la proposta di Cogeser Servizi risulta congrua rispetto alle condizioni presenti nel mercato. Negli ultimi quattro anni Cogeser Servizi ha ottenuto l’aggiudicazione di quattro gare per l’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. 50/2016, del progetto di riqualifica-zione, adeguamento normativo e gestione degli impianti di illuminazione pubblica nei Comuni di Gorgonzola, Inzago, Truccazzano e Merlino. Ciò dimostra che la società possiede un adeguato know-how tecnico in materia di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica e di successiva gestione del servizio e, di conseguenza, è in grado di offrire ai comuni soci controllanti condizioni economi-che competitive per la gestione del servizio.

**1.3** In ultimo, occorre evidenziare che nella valutazione dell’economicità dell’affidamento “in house” ha una indubbia valenza positiva la pluriennale esperienza acquisita dalla società Cogeser Servizi nella riqualificazione e gestione di impianti elettrici. La società, negli ultimi quattro anni, è risultata aggiudicataria di quattro procedure aperte per l’affidamento in concessione tramite finanza di progetto di cui all’art. 183 D. Lgs. 50/2016 della riqualificazione, adeguamento normativo e gestione degli impianti di illuminazione pubblica dei Comuni di Gorgonzola, Inzago, Truccazzano e Merlino.

Queste esperienze dimostrano che la società propone offerte competitive sul piano tecnico-economico nella gestione del servizio ed è dotata di una struttura organizzativa efficiente.

In aggiunta, la società acquista sul mercato, nel rispetto delle norme sui contratti pubblici, alcune opere e servizi di cui non dispone al proprio interno e, in ragione del volume complessivo delle attività esercitate per conto dei Comuni soci, può ottenere condizioni economiche più favorevoli rispetto alle singole amministrazioni comunali. I risparmi così conseguiti sono investiti, quando ciò corrisponde all’interesse dell’amministrazione pubblica, in interventi di manutenzione del patrimonio comunale.

Per tali ragioni, si ritiene che la proposta di affidamento del servizio presentata dalla società sia adeguata e soddisfacente sul piano tecnico-economico.

**2. Investimenti programmati sulle infrastrutture strumentali del servizio**

Gli investimenti previsti nell’offerta presentata da Cogeser Servizi per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica presente nel territorio comunale sono riportati nella tabella seguente:



**3. Caratteristiche e livelli di qualità del servizio**

Le caratteristiche tecniche ed operative del servizio e i livelli di qualità offerti dalla società sono elencati nell’**allegato tecnico riguardante le Specifiche del Servizio**, che costituisce parte integrante della presente relazione e al quale si rinvia per ogni eventuale approfondimento sul piano tecnico